



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI

Segreteria particolare del Procuratore Generale
Tel. 070/6022223/16 – PEC: prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. *h 355-U*

Cagliari, 14 luglio 2017

Allegati: Protocollo di intesa – prot. 98 – I del 13.07.2017

AL SIG. AVVOCATO GENERALE
presso la Corte di Appello sez. dist. di SASSARI

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di CAGLIARI
SASSARI
NUORO
ORISTANO
TEMPIO PAUSANIA
LANUSEI

Oggetto: Protocollo di intesa per la regolazione dei rapporti tra pubblici ministeri
ordinari e contabili a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 174/2016.

Con la presente nota, trasmetto il Protocollo relativo all'argomento indicato
in oggetto, firmato in data 13 luglio 2017 presso questa sede.

IL PROCURATORE GENERALE

Roberto Saieva

Roberto Saieva

Protocollo di intesa per la regolazione dei rapporti tra pubblici ministeri ordinari e contabili a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.174/2016

Il giorno 13 del mese di luglio dell'anno 2017, presso gli Uffici della Procura Generale di Cagliari, con sede in Piazza Repubblica, n. 3

- Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari
- Il Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Sardegna
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei

Premesso

- che l'attività delle Procure della Repubblica e della Procura Regionale della Corte dei conti, nell'indipendente e autonomo esercizio delle proprie funzioni (articoli 103, 108 e 112 Cost.), è diretta a garantire il pieno rispetto del principio di legalità nell'azione con l'obiettivo dell'effettività della giurisdizione;
- che i principi di autonomia, di segretezza e di riservatezza degli atti di indagine compiuti dai pubblici ministeri, ordinario e contabile, devono essere contemperati con l'esigenza, normativamente riconosciuta, di assicurare la conoscenza di atti e di informazioni ai titolari della pubblica azione (artt. 116 e 117 c. p. p. e art. 58 del D. L.vo 26 agosto 2016 n. 174);
- che, ferme le reciproche comunicazioni e denunce direttamente imposte dalla Legge (art. 331 c. p. p.; art. 129 disp. att. c. p. p.), sussistono, in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale ed erariale, obiettive esigenze di coordinamento tra le attività delle Procure, tese a conseguire non solo un efficiente esercizio delle rispettive funzioni, nell'ambito territoriale di competenza, ma altresì una possibile economia nell'utilizzo delle comuni risorse investigative;
- che la necessità di incentivare una sempre migliore collaborazione tra gli Uffici ha trovato un compiuto riscontro in note emesse sia dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (prot. n.23418/ UAI/ u art. 6 932 del 30.12.2010), sia dal Procuratore Generale presso la Corte dei conti (prot. n.0000120-10/02/2011 – AAPG-PG-MAG-P del 10.2.2011 e n.PG 9654/2007P del 2.8.2007);
- che con Decreto legislativo 26 agosto 2016 n.174 è stato approvato il nuovo Codice di Giustizia Contabile – di seguito C.G.C. –, il quale ha compiutamente disciplinato i procedimenti giurisdizionali davanti alla Corte dei conti ed ha introdotto specifiche norme sull'attività istruttoria del Pubblico Ministero presso la Corte medesima (art. 55 e seguenti);



- che, in particolare, agli articoli 57 e 58 del predetto Codice, al fine di favorire la cooperazione tra uffici inquirenti e la circolazione degli atti tra procedimenti correlati, è stata oggetto di espressa statuizione la possibilità per il Pubblico Ministero contabile di chiedere all'autorità giudiziaria l'invio di documenti ed atti, anche coperti da segreto investigativo (art. 58, comma 1), stabilendo altresì il differimento dell'ostensibilità degli stessi sino a quando non sia rilasciato il nulla osta del Pubblico Ministero penale (art. 57, comma 3);
- che le predette modifiche normative rendono opportuno individuare criteri comuni all'intero distretto della Corte d'Appello di Cagliari, idonei a contemperare, da una parte, i principi di tempestività e di completezza della fase istruttoria e preprocessuale disciplinata dal C.G.C. e, dall'altra, quelli di segretezza delle indagini preliminari penali;
- che, più in generale, la richiamata esigenza di collaborazione e di coordinamento nell'azione delle Procure, quale espressione del principio costituzionale di leale cooperazione tra organi e poteri dello Stato (Corte Cost. sentenze n.279/92, n.403/94, n.380/2003, n.451/2005), può trovare formale riconoscimento e disciplina in un apposito atto di intesa;
- che in data 22 febbraio 2012 è intervenuta un'intesa tra la Procura della Repubblica di Cagliari e la Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna, sostituita, alla luce delle novità legislative richiamate, dal presente atto;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Procuratori, in rappresentanza dei rispettivi Uffici, come sopra individuati, stipulano e concludono il seguente:

PROTOCOLLO DI INTESA

Art.1

(Disposizioni generali)

1. Con il presente protocollo di intesa le Procure del Distretto giudiziario di Cagliari e la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, al fine di istituire una stabile forma di collaborazione e di coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni, nella reciproca indipendenza e autonomia come garantite dalla Costituzione, stabiliscono le seguenti comuni modalità operative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e agli effetti del presente atto, all'interno di ciascuna Procura viene individuato un Magistrato coordinatore, al quale sarà assegnato il compito di curare la corretta applicazione di quanto di seguito previsto.
3. Nelle more della designazione di cui al comma precedente, i compiti di Magistrato coordinatore sono assolti, per ciascuna Procura ordinaria, dal Procuratore della Repubblica e, per la Procura contabile, dal Procuratore Regionale.

4. La nomina ed eventuali variazioni nella designazione verranno prontamente comunicate alle altre parti del presente protocollo d'intesa.

Art.2
(Comunicazioni e denunce)

1. Salvo quanto stabilito dall'art.129 disp. att. c. p. p., la Procura ordinaria trasmetterà alla Procura contabile copia delle richieste di rinvio a giudizio, delle citazioni dirette a giudizio, delle citazioni a giudizio direttissimo o immediato, delle richieste di emissione di decreto penale di condanna e delle ordinanze cautelari, nonché delle richieste di archiviazione, ogni volta che emergano profili di danno alle pubbliche finanze cagionate da pubblici dipendenti, amministratori e da altri soggetti sottoposti alla giurisdizione erariale.

2. Particolare attenzione sarà riservata alle seguenti fattispecie di reato, anche in caso di richiesta di archiviazione:

a) delitti di cui al Capo I, Titolo II, del Libro II del codice penale e, più in generale, delitti contro la pubblica amministrazione;

b) delitti previsti dall'art. 640 del codice penale, se aggravati dalla circostanza speciale di cui al comma 2, n. 1 dello stesso articolo (fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico) ovvero se aggravati ai sensi dell'art. 640-bis c. p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);

c) ogni altra fattispecie di reato nell'ambito della quale il Magistrato procedente ritenga di individuare profili di danno all'erario.

3. Salvo quanto stabilito dall'art. 331 c. p. p., la Procura contabile trasmetterà alla Procura ordinaria copia degli atti di invito a dedurre emessi, nonché degli atti di citazione o degli altri provvedimenti di definizione del procedimento, qualora emergano profili penali.

4. Valutati i presupposti di cui all'art. 57 del C.G.C., se nel corso dell'attività istruttoria della Procura contabile si evidenzino elementi che, pur non integranti autonome fattispecie di reato, possano comunque risultare di interesse per la Procura ordinaria, si procederà a darne notizia, inviando la documentazione ritenuta rilevante.

5. La Procura contabile e la Procura ordinaria, ciascuna per quanto di competenza, una volta ricevute le comunicazioni sopra indicate, richiederanno copia integrale degli atti e ogni altra documentazione e informazione inerenti al procedimento nei soli casi in cui riconoscano sussistenti i presupposti ai fini dell'esercizio delle azioni di spettanza.

Art.3
(Trasmissione di atti e documenti)

1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 57 e 58 del C.G.C., richiamati in premessa, i rapporti tra gli Uffici del pubblico ministero ordinario e contabile sono sorretti,

nell'ambito delle relative competenze, dal principio di leale cooperazione e interazione istruttoria, allo scopo di assicurare l'efficacia e la speditezza delle rispettive azioni.

2. Le Procure ordinarie del distretto della Corte d'appello di Cagliari, sotto la supervisione e il coordinamento del Procuratore Generale, si impegnano ad assicurare la tempestiva evasione delle richieste istruttorie avanzate dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Sardegna aventi ad oggetto la trasmissione di atti e documenti riguardanti procedimenti penali in fase di indagini preliminari.

3. Le Procure ordinarie si impegnano a rilasciare altresì con tempestività, valutate sussistenti le condizioni di ostensibilità, nel rispetto dei principi sopra espressi, il nulla osta previsto dal comma 1 dell'art. 58 C.G.C.

4. E' mantenuta salva, per indagini di particolare complessità e delicatezza, la facoltà per il pubblico ministero presso la Procura ordinaria di concordare con il pubblico ministero presso la Procura contabile, anche per le vie brevi, tempi e modi di trasmissione degli atti d'indagine, così da salvaguardare compiutamente la segretezza delle indagini in corso.

5. Oltre i casi previsti ai commi 2 e 3, qualora la comunicazione della notizia di danno, corredata degli atti di indagine, sia trasmessa su iniziativa del pubblico ministero presso la Procura ordinaria, mentre pende la fase preliminare, si intende consentito l'utilizzo ai fini dell'azione erariale.

6. La Procura contabile si impegna a conciliare le proprie richieste istruttorie con le esigenze d'indagine del Pubblico Ministero ordinario e a richiedere solo in via eccezionale e sulla base di congrua motivazione la trasmissione di atti relativi al contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali non ancora ostensibili a norma del codice di procedura penale.

7. La Procura contabile si impegna, altresì, a specificare le richieste istruttorie inoltrate dopo la notifica dell'invito a dedurre la cui evasione incide sui termini perentori previsti dell'art. 67 C.G.C.

8. Per l'acquisizione materiale degli atti sarà, di preferenza, impiegata la polizia giudiziaria o un funzionario allo scopo delegato.

Art. 4

(Deleghe e attività congiunte)

1. Qualora pendano presso le diverse Procure procedimenti riguardanti una vicenda di rilievo sia penale sia erariale, ciascun Magistrato assegnatario del fascicolo, previa informazione al Magistrato coordinatore, può segnalare all'altra Procura l'opportunità di compiere determinate attività in forma congiunta.

2. Nel caso di attività congiunte, quali deleghe alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia o consulenze tecniche, l'attività può essere formalmente compiuta da una delle due Procure integrando le direttive di indagine o i quesiti tecnici con i dati necessari a raccogliere tutti gli elementi idonei alla valutazione sia

dell'eventuale responsabilità penale, sia dell'eventuale responsabilità erariale.

3. La Procura precedente trasmette all'altra Procura copia del provvedimento di indagine e copia della documentazione all'esito dell'attività posta in essere.

Art.5

(Incontri di coordinamento)

1. Al fine di facilitare e promuovere le attività previste dal presente protocollo sarà indetto, a cura del Procuratore generale della Corte d'Appello di Cagliari o del Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Sardegna, con cadenza annuale, un incontro di coordinamento aperto a tutti i Magistrati addetti alle Procure, preferibilmente presso le sedi della Procura Generale della Corte d'Appello di Cagliari o della Procura Regionale della Corte dei conti per la Sardegna.

2. Degli incontri di coordinamento viene redatto un sommario resoconto.

Art.6

(Rapporti informali tra Magistrati)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, i Magistrati addetti alle varie Procure utilizzano, nei loro rapporti, anche al fine del reciproco scambio di informazioni dirette ad un efficace coordinamento, lo strumento della posta elettronica. A tal fine viene allegato al presente protocollo di intesa un elenco degli indirizzi di posta elettronica in uso ai Magistrati addetti agli Uffici.

2. Eventuali variazioni sono prontamente comunicate alle altre parti a cura del Magistrato coordinatore.

Art.7

(Revisioni e modifiche)

1. In occasione degli incontri di coordinamento di cui all'art. 5, comma 1, sono valutate le eventuali revisioni e modifiche da apportare al presente protocollo di intesa.

2. Le revisioni e le modifiche da apportare sono adottate con la medesima forma seguita per la conclusione del presente protocollo di intesa.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari

Mario Alessandro Felletti

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sassari

Horacio Casale

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nuoro

Antonio Coran

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Oristano

Paolo Geronzi

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Tempio Pausania

Domenico Pascali

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lanusei

Roberto Manno

Il Procuratore Regionale
della Corte dei conti per la Sardegna

Susanna Biondi

Il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Cagliari

Roberto Leoni